

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto del Bando

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione (per anni **sette**) di un'area comunale antistante il cimitero comunale per la realizzazione di un chiosco per la vendita di piante e fiori.
2. Il concessionario oltre al pagamento del canone offerto in sede di gara è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico annuo del CUP e della TARI.

Art. 2 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario avrà l'obbligo:
 - di realizzare, a proprie spese, il chiosco;
 - di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
 - di tenere l'immobile e l'area in buono stato di manutenzione, e in perfette condizioni igieniche sanitarie;
 - di tenere in efficienza gli impianti elettrici;
 - di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e l'attivazione/intestazione delle stesse;
 - di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati;
 - di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia;
 - alla scadenza del contratto il concessionario sarà tenuto a ripristinare il suolo pubblico a sua cura e spese, pena il risarcimento del danno. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario;
 - Costituire polizza fidejussoria nei modi stabiliti nel bando al punto 4;
2. Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

Art. 3 - Destinazione dell'immobile

1. Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.

2. In caso di accertata violazione degli obblighi, il contratto si intende immediatamente risolto per colpa ed in danno della ditta beneficiaria.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.
4. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti dell'area assegnata.

Art.. 4 - Modifiche ai locali

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del concedente.

Art. 5 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni

1. Gli orari di apertura e chiusura saranno regolati secondo le vigenti norme.
2. Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza del personale alle proprie dipendenze e di eventuali danni causati a cose e persone.

Art. 8 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

Il Responsabile del IV Settore ad Interim
f.to *geom. Vincenzo Evola*